



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direzione H. Affidabilità e audit
H3 Affidabilità e audit - Pagamenti diretti

Bruxelles

Numero di riferimento del documento

XC/2017/006/IT/MIB

Numero Ares (2018)1865070

Versione nella lingua dello Stato membro:

**RACCOMANDATA con avviso di
ricevimento (AR) della
Rappresentanza permanente**

*Riferimento da citare nella
risposta alla presente lettera:*
XC/2017/006/IT/RMIB

**Oggetto: Verifica di conformità a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

Indagine n. XC/2017/006/IT sulla condizionalità
Regime a norma dei regolamenti (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013,
1308/2013, 1310/2013, 640/2014 e 809/2014

Rif.: Comunicazione di risultanze Ares (2017)4298313 del 4.9.2017
Vs. risposta AGEA.82235 del 27.10.2017
Invito a una riunione bilaterale Ares(2018)501979 in data 29.1.2018
Vs. risposte Agea.12390 del 16.2.2018, Agea.16380 del 28.2.2018

**Verbale della riunione bilaterale a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, secondo
comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione**

Signor Ambasciatore, gentile Direttrice,

si trasmette in allegato il verbale della riunione bilaterale svoltasi a Bruxelles l'1.3.2018.

Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea
Maurizio Massari
Rue du Marteau, 7-15
B-1000, Bruxelles
BELGIO


AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Dott.ssa Silvia LORENZINI
Via Palestro, 81
I - 00185 Roma
ITALIA

Qualora si desideri inviare osservazioni in merito al verbale, è possibile farlo entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente in italiano.

La comunicazione formale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 908/2014 sarà trasmessa entro sei mesi dalla data di invio del presente verbale in italiano.

Il sig. Nikolaos Kalinis dell'unità AGRI.DDG3.H.3 Affidabilità e audit - Pagamenti diretti (tel.: +32 2 296 25 47, e-mail: Nikolaos.KALINIS@ec.europa.eu) è a disposizione per ulteriori informazioni. La risposta ufficiale alla presente lettera deve essere inviata alla casella funzionale dell'unità: agri-audit-dp@ec.europa.eu.

Distinti saluti



Christina BORCHMANN
Direttrice

Allegati: Allegato 1 - Punti discussi nel corso della riunione bilaterale
 Allegato 2 - Elenco dei partecipanti

Allegato 1

1. PUNTI/ARGOMENTI DISCUSSI NEL CORSO DELLA RIUNIONE BILATERALE

Le informazioni trasmesse dalle autorità italiane nelle loro risposte del 16.2.2018 e del 28.2.2018 non vengono ripresentate integralmente in questa sede. Sono trattati soltanto i punti principali della discussione. Tali informazioni verranno prese in considerazione nell'ambito della valutazione complessiva del caso da parte della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI).

Di seguito le "encefalopatie spongiformi trasmissibili" sono indicate con la sigla "TSE", i "criteri di gestione obbligatori" con la sigla "CGO" e i "servizi veterinari" con la sigla "SV".

1.1. Controllo essenziale – Portata e qualità dei controlli in loco

1.1.1. Carenza nel campo di applicazione dei controlli delle notifiche di eventi riguardanti gli animali - CGO 7 (bovini)

Durante la missione i revisori della DG AGRI non hanno riscontrato alcuna prova del fatto che le notifiche degli eventi riguardanti gli animali inviate alla base di dati centrale fossero state controllate dai servizi veterinari (SV). Pertanto le carenze a livello di notifica non erano state individuate e quindi non erano state considerate come inadempienze alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

La DG AGRI ha pertanto concluso che a partire dall'anno di domanda 2015 i controlli in loco intesi a stabilire la conformità ai requisiti di notifica di cui al CGO 7 a norma dell'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014 erano carenti.

Nella risposta alla comunicazione di risultanze le autorità italiane hanno ribadito le procedure applicabili ma non hanno contestato la risultanza. Le autorità italiane hanno altresì indicato che l'AGEA sta riesaminando i campioni di controllo dei servizi veterinari relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 al fine di individuare eventuali infrazioni e di calcolare le sanzioni corrispondenti. I relativi importi potrebbero quindi essere iscritti nel registro debitori. A tale riguardo, la DG AGRI ha fatto presente che un'analisi provvisoria dell'approccio proposto aveva sollevato preoccupazioni¹.

¹ Cfr. l'invito alla riunione bilaterale. Poiché non erano stati effettuati i controlli della tempestività, qualsiasi calcolo del rischio per i Fondi non terrebbe conto di tutti i fattori di rischio esterni, quali l'effetto deterrente delle sanzioni, il fatto che un elevato tasso di inadempienza possa tradursi in un maggior tasso di controllo e il fatto che la non conformità incida sull'analisi del rischio. Inoltre, poiché non sono state applicate riduzioni, negli anni successivi non saranno stabilite la "reiterazione" e l'"intenzionalità".

Nel corso della riunione bilaterale le autorità italiane hanno proposto di valutare i risultati dell'audit e il rischio per i Fondi in relazione agli anni di domanda 2015 e 2016 separatamente rispetto alla situazione a decorrere dal 2017.

Per quanto concerne gli anni di domanda 2015 e 2016, le autorità italiane hanno dichiarato che i servizi veterinari avevano eseguito alcuni controlli, come è emerso dai dati di controllo trasmessi poco prima della riunione bilaterale². La DG AGRI rileva, tuttavia, che tali dati non sono coerenti con i dati di controllo forniti prima della missione di audit. Il nuovo insieme di dati pertanto non può essere considerato una prova più affidabile rispetto al precedente.

Le autorità italiane hanno affermato che un calcolo delle precedenti sanzioni effettuato sulla base di un'analisi a posteriori dei dati presenti nella base di dati nazionale per i bovini corrisponderebbe al rischio per i Fondi. Un calcolo di questo genere fugherebbe tutte le preoccupazioni della DG AGRI, tranne l'assenza dell'effetto deterrente delle sanzioni.

La DG AGRI ha ricordato le carenze rilevate sia nei controlli effettuati dai servizi veterinari sia nella successiva comunicazione delle risultanze dei controlli all'organismo pagatore³. Ne consegue che la DG AGRI non può accettare come base affidabile per il calcolo del rischio per i Fondi né le relazioni di controllo dei servizi veterinari né i dati presenti nelle basi di dati riguardanti gli animali.

La DG AGRI conferma pertanto le proprie conclusioni per quanto riguarda gli anni di domanda 2015 e 2016.

Quanto all'anno di domanda 2017 e successivi, le autorità italiane fanno riferimento alle numerose misure correttive adottate, tra cui l'introduzione di nuove liste di controllo e di nuove istruzioni operative concernenti tutti i requisiti di condizionalità relativi agli animali dopo l'audit ed entro la fine del 2017. Le versioni di tali strumenti di controllo per l'anno di domanda 2018 sono state ulteriormente migliorate. Inoltre, le autorità italiane hanno avviato un esame approfondito delle relazioni di controllo dei servizi veterinari del 2017 (cfr. il punto 1.3.1).

La DG AGRI è consapevole che la situazione è cambiata a decorrere dall'anno di domanda 2017. Tuttavia, non essendo possibile valutare l'attuazione delle summenzionate misure correttive, la DG AGRI non è in grado di farsi un'opinione circa il rischio per i Fondi per gli anni di domanda in questione.

1.1.2. Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione degli animali - CGO 8 (ovini e caprini)

Durante l'esame dei fascicoli i revisori della DG AGRI hanno osservato che nelle relazioni di controllo per l'identificazione di ovini/caprini il numero di animali per i quali erano state riscontrate non conformità, ossia per i quali non erano disponibili mezzi di identificazione (marchi auricolari, boli), era estremamente basso. Tale basso numero di non conformità era dovuto, almeno in parte, al fatto che i servizi veterinari eseguono le

² Lettera Agea.16380 del 28.2.2018.

³ Risultanze 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.2.1 della comunicazione di risultanze; v. anche i punti 1.1.2, 1.1.3 e, in particolare, 1.2.1 della presente comunicazione.

verifiche di condizionalità dopo che essi stessi hanno marcato gli animali. Inoltre, nessuno dei fascicoli verificati dai revisori della DG AGRI conteneva elementi di prova del fatto che il numero minimo richiesto di animali delle specie ovina e caprina era stato verificato durante i controlli in loco.

La DG AGRI ha pertanto concluso che, a partire dall'anno di domanda 2015, i controlli in loco intesi a stabilire la conformità ai requisiti di identificazione di cui al CGO 8 a norma dell'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014 erano carenti.

Nella loro risposta all'invito alla riunione bilaterale, e successivamente nel corso della stessa, le autorità italiane hanno indicato la presenza di un errore nell'invito: l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 21/2004 non stabilisce che gli animali debbano essere identificati *in ogni momento* mediante due mezzi di identificazione. La DG AGRI ha concordato che si tratta di un errore e precisa che le parole "in ogni momento" devono essere cancellate.

Le autorità italiane hanno inoltre confermato che i mezzi di identificazione elettronica non erano stati controllati sistematicamente negli ovini e nei caprini, come del resto è stato dimostrato dall'assenza di prove nel campione dei revisori della DG AGRI.

Le autorità italiane hanno altresì indicato di aver adottato misure correttive per ovviare alle carenze accertate (cfr. il precedente punto 1.1.1).

La DG AGRI conferma pertanto le proprie conclusioni per quanto riguarda gli anni di domanda 2015 e 2016. La DG AGRI sostiene anche che, non essendo possibile valutare la portata delle successive misure correttive, non è in grado di pronunciarsi circa il rischio per i Fondi concernente gli anni di domanda a partire dal 2017.

1.1.3. Carenze nel campo di applicazione dei controlli del CGO 9 – TSE

I revisori della DG AGRI hanno rilevato che gli orientamenti AGEA 2015 e 2016 nonché le liste di controllo 2017 utilizzate dagli ispettori dell'AGEA non coprivano i requisiti dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, che costituiscono parte integrante del CGO 9.

La DG AGRI ha pertanto concluso che, dal momento che gli orientamenti/le liste di controllo non comprendevano gli specifici punti di controllo di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 999/2001, a partire dall'anno di domanda 2015 i controlli inerenti al CGO 9 a norma dell'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014 erano carenti.

Nella risposta alla comunicazione di risultanze le autorità italiane non hanno contestato la risultanza. Nel corso della riunione bilaterale, le autorità italiane hanno confermato che le liste di controllo applicabili erano incomplete.

In quell'occasione le autorità italiane hanno ribadito tuttavia che non vi è stato un effettivo rischio per i Fondi. L'Italia è un paese a rischio trascurabile per BSE, come evidenzerebbe l'esiguo numero di risultati positivi ai test condotti nell'ambito del vasto del piano di sorveglianza per la BSE e dei programmi di test per la scrapie. Inoltre, il

ricorso sistematico alla selezione genetica avrebbe contribuito significativamente all'eradicazione delle TSE.

Le autorità italiane hanno altresì indicato di aver adottato misure correttive per ovviare alle carenze accertate (cfr. il precedente punto 1.1.1).

La DG AGRI prende quindi atto del rischio limitato per i Fondi comunicato dalle autorità italiane, ma conferma le proprie conclusioni per quanto riguarda gli anni di domanda 2015 e 2016. La DG AGRI sostiene anche che, non essendo possibile valutare la portata delle successive misure correttive, non è in grado di pronunciarsi circa il rischio per i Fondi concernente gli anni di domanda a partire dal 2017.

1.1.4. Carenze nelle istruzioni per i servizi veterinari

I revisori della DG AGRI hanno rilevato che i vari orientamenti/le varie istruzioni settoriali utilizzati in loco dagli ispettori veterinari non sono stati elaborati/aggiornati per tener conto anche delle verifiche specifiche richieste nell'ambito della condizionalità. Ne consegue che la portata dei controlli nell'ambito della condizionalità non è completa, che la loro efficacia è pregiudicata e che non si può avere la garanzia di un approccio coerente da parte degli ispettori veterinari.

La DG AGRI ha pertanto concluso che la mancanza di un nesso chiaro e diretto tra gli orientamenti settoriali e i requisiti pertinenti nel quadro della condizionalità costituisce una mancata conformità alle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 809/2014 che ha pregiudicato l'esecuzione di controlli efficaci secondo quanto disposto all'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014. Tali controlli erano pertanto carenti a partire dall'anno di domanda 2015.

Nella risposta alla comunicazione di risultanze le autorità italiane hanno ribadito le procedure applicabili (note contenenti le istruzioni del ministero competente destinate ai servizi veterinari, istruzioni operative) ma non hanno contestato la risultanza.

Le autorità italiane hanno altresì indicato di aver adottato misure correttive per ovviare alle carenze accertate (cfr. il precedente punto 1.1.1).

La DG AGRI conferma pertanto le proprie conclusioni per quanto riguarda gli anni di domanda 2015 e 2016. La DG AGRI sostiene anche che, non essendo possibile valutare la portata delle successive misure correttive, non è in grado di pronunciarsi circa il rischio per i Fondi concernente gli anni di domanda a partire dal 2017.

1.1.5. Controlli in loco non effettuati entro lo stesso anno civile

Sulla base dell'esame dei dati di controllo del 2015 e del 2016 che l'AGEA ha fornito in risposta all'annuncio del presente audit, i revisori della DG AGRI hanno constatato che un numero considerevole di controlli in loco non sono stati effettuati nello stesso anno civile in cui è stata presentata la domanda di aiuto.

La DG AGRI ha pertanto concluso che, non essendo stati effettuati nello stesso anno civile in cui sono state presentate le domande di aiuto, come prevede l'articolo 71, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 809/2014, i controlli in loco intesi a stabilire la conformità ai requisiti dei CGO e delle BCAA, da verificare a norma dell'articolo 96,

paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014, erano carenti a partire dall'anno di domanda 2015.

Nel corso della riunione bilaterale le autorità italiane hanno confermato che, per quanto riguarda gli anni di domanda 2015 e 2016, sono stati effettuati rispettivamente 24 e 9 controlli nell'anno successivo (nel mese di gennaio). Hanno posto inoltre l'accento sul numero estremamente limitato di controlli non conformi.

Prima della riunione bilaterale le autorità italiane hanno altresì indicato di aver adottato misure correttive per ovviare alla situazione attraverso l'aggiornamento della procedura di campionamento, con effetto a decorrere dal 2017.

Nonostante il ritardo con cui sono stati effettuati i controlli in relazione a entrambi gli anni di domanda 2015 e 2016, la DG AGRI riconosce che un certo numero di tali controlli sono stati svolti in regioni colpite dal terremoto e immediatamente nell'anno successivo. Poiché il numero dei controlli avvenuti in ritardo è estremamente limitato, i casi individuati possono essere considerati isolati, ossia non sistematici. Il rischio per i Fondi è pertanto considerato trascurabile. La DG AGRI sostiene anche che, non essendo possibile valutare la portata delle successive misure correttive, non è in grado di pronunciarsi circa il rischio per i Fondi concernente gli anni di domanda a partire dal 2017.

1.2. Controllo essenziale – Comunicazione delle risultanze

1.2.1. Carenze nella comunicazione all'AGEA delle risultanze dei controlli da parte del SV

Nel corso dell'esame dei fascicoli i revisori della DG AGRI hanno osservato che le relazioni di controllo dei servizi veterinari, in particolare quelle riguardanti l'identificazione e la registrazione degli animali e i requisiti relativi al benessere degli animali, non erano coerenti e non rispecchiavano la situazione riscontrata nell'azienda durante i controlli in loco. Tali relazioni di controllo incomplete hanno pertanto impedito all'AGEA di valutare adeguatamente eventuali inadempienze e di applicare le sanzioni regolamentari corrette.

La DG AGRI ha pertanto concluso che a partire dall'anno di domanda 2015 le suddette relazioni non erano conformi alle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 1, e dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014.

Le autorità italiane non hanno contestato tale risultanza.

Un'ulteriore analisi delle summenzionate relazioni di controllo ha successivamente rivelato che il corrispondente controllo essenziale non era "assente" bensì (gravemente) "carente". Sebbene i revisori della DG AGRI abbiano osservato che le relazioni di controllo dei servizi veterinari non fossero coerenti e non rispecchiassero sempre fedelmente la situazione riscontrata nell'azienda durante i controlli in loco, le relazioni di controllo carenti sono state trasferite all'organismo pagatore.

Durante la riunione bilaterale, le autorità italiane hanno rinviato alle misure correttive adottate a partire dal 2017 mediante a) le "verifiche di congruenza" dell'operato dei servizi veterinari, b) l'aggiornamento delle istruzioni operative di cui al punto 1.1.4 sopra e c) la revisione delle liste di controllo. La misura di cui alla lettera a) consiste in un controllo esaustivo della supervisione effettuato come misura correttiva nell'ambito della risultanza 1.3.1, "Assenza di prove di procedure di supervisione adeguate in relazione ai servizi veterinari intesi come organismo di controllo specializzato". Detto controllo conferma l'inadeguatezza delle relazioni in questione. A tale proposito si rimanda al successivo punto 1.3.1.

La DG AGRI conferma pertanto le proprie conclusioni per quanto riguarda gli anni di domanda 2015 e 2016 essendo emerse carenze nel funzionamento del controllo essenziale "Comunicazione delle risultanze" (piuttosto che un'assenza di tale controllo essenziale). La DG AGRI sostiene anche che, non essendo possibile valutare la portata delle successive misure correttive, non è in grado di pronunciarsi circa il rischio per i Fondi concernente gli anni di domanda a partire dal 2017.

1.3. Controllo complementare – Procedure di supervisione adeguate

1.3.1. Assenza di prove di procedure di supervisione adeguate in relazione ai servizi veterinari intesi come organismo di controllo specializzato

I revisori della DG AGRI non hanno riscontrato prove attestanti che le carenze accertate durante la missione fossero state individuate dalle procedure interne di supervisione e dai controlli relativi agli anni di domanda interessati. Essi hanno ritenuto di conseguenza che non siano state attuate procedure di supervisione adeguate per garantire che il lavoro svolto dai servizi veterinari fosse in linea con la delega concordata. Di conseguenza, l'AGEA non ha la certezza che il lavoro svolto in materia di condizionalità sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione europea.

La DG AGRI ha pertanto concluso che non esistono prove del fatto che siano state attuate procedure di supervisione adeguate, in linea con le disposizioni dell'allegato I, punto 1.C), del regolamento (UE) n. 907/2014, a partire dall'anno di domanda 2015.

Le autorità italiane non hanno contestato la risultanza. Hanno tuttavia avviato un approfondito controllo a posteriori della supervisione sulle relazioni di controllo trasmesse dai servizi veterinari all'organismo pagatore nel 2017⁴. Da un lato, l'analisi conferma le carenze generalizzate riscontrate nelle relazioni dei servizi veterinari e menzionate al punto 1.2.1. Dall'altro lato, poiché i risultati dell'analisi sono soggetti a una procedura di follow-up (in base alla quale gli enti e le persone responsabili sono tenuti a fornire riscontri sulle carenze individuate), la DG AGRI apprezza il fatto che i controlli della supervisione offrano la possibilità di migliorare sostanzialmente le attività dei servizi veterinari intesi come organismo di controllo specializzato.

La DG AGRI conferma pertanto le proprie conclusioni per quanto riguarda gli anni di domanda 2015 e 2016. La DG AGRI sostiene anche che, non essendo possibile valutare la portata delle successive misure correttive, non è in grado di pronunciarsi circa il rischio per i Fondi concernente gli anni di domanda a partire dal 2017.

⁴ Allegati 4 e 5 della risposta all'invito a partecipare alla riunione bilaterale.

Si raccomanda alle autorità italiane di rafforzare le procedure di supervisione in linea con le disposizioni dell'allegato I, punto 1.C, del regolamento (UE) n. 907/2014. Si raccomanda inoltre alle autorità italiane di rivedere le modalità e le condizioni che hanno permesso di delegare ai servizi veterinari certi compiti di controllo, in conformità all'allegato I, punto 1.C.1, lettera i), del medesimo regolamento. A tale riguardo, l'accordo scritto in questione deve chiaramente indicare che i compiti di controllo devono essere eseguiti allo scopo di stabilire la conformità dei beneficiari ai requisiti di condizionalità. Analogamente, le autorità italiane devono garantire che le informazioni e i documenti giustificativi presentati dai servizi veterinari all'organismo pagatore soddisfino le specifiche di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 809/2014.

2. CONCLUSIONI E INCIDENZA FINANZIARIA

La DG AGRI resta del parere che le risultanze di cui sopra costituiscano carenze nel funzionamento dei controlli essenziali riguardanti "Portata e qualità dei controlli in loco" e "Comunicazione delle risultanze" e un mancato controllo complementare a livello di "Procedure di supervisione adeguate". Ciò ha creato un rischio per il Fondo relativamente alla spesa soggetta ai requisiti di condizionalità per gli anni di domanda 2015 e 2016.

La DG AGRI osserva che, essendo le misure correttive ancora in corso, non è possibile per il momento formulare un parere circa il rischio effettivo per i Fondi per gli anni di domanda a decorrere dal 2017. La spesa interessata sarà quindi soggetta a un audit di follow-up.

La DG AGRI rileva che le autorità italiane non hanno fornito una valutazione del rischio per i Fondi ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione in relazione alle risultanze descritte sopra.

Come indicato nella comunicazione di risultanze e nell'invito a una riunione bilaterale di cui sopra, eventuali informazioni o un calcolo più preciso degli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione devono essere forniti al più tardi nella risposta al verbale della riunione bilaterale e devono rispettare i criteri di cui all'articolo 12, paragrafi da 2 a 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.

Ove il rischio per i Fondi possa essere calcolato sulla base di dati verificabili, le autorità sono invitate a comunicare i propri calcoli, nonché una descrizione dettagliata della metodologia applicata e la fonte dei dati utilizzati.

Poiché sono state riscontrate più di due carenze riguardanti controlli essenziali e complementari, si è in presenza di circostanze che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, indicano un rischio più elevato di perdite per il bilancio dell'Unione. In assenza di ulteriori informazioni sui precedenti punti, gli Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti (C(2015) 3675 dell'8.6.2015) indicano una rettifica forfettaria pari al 7%.

A tale riguardo, la DG AGRI rammenta che le autorità italiane hanno già presentato gli importi relativi alle spese per gli anni di domanda 2015 e 2016 versati alle aziende agricole con animali in risposta alla comunicazione di risultanze.